

Gentile cliente,  
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro relativamente alla recente manovra di ferragosto e richiamare, in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, alcuni punti che potrebbero essere di interesse

**Manovra di ferragosto ( legge 148 del 14 settembre 2011 )**

**Addizionali irpef ( art. 1. commi 10 e 11 ).** A decorrere dal 2012, le Regioni a statuto ordinario potranno disporre l'aumento o la riduzione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF di base. L'incremento graduale non potrà essere superiore: allo 0,5% per il 2012 e 2013; all'1,1% per il 2014; al 2,1% per il 2015.

I Comuni possono deliberare aumenti dell'addizionale IRPEF fino al raggiungimento di un'aliquota complessiva pari allo 0,8%. Le variazioni in aumento potranno avere già effetto sull'acconto da versare dal mese di marzo 2012 qualora la delibera sia adottata entro il 31.12.2011.

**Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento ( art. 1 commi da 12 bis a 12 quater )**

Al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo, per il triennio 2012 - 2014, la quota dei tributi statali riconosciuta al Comune ai sensi dell'art. 1, DL n. 203/2005 è elevata dal 50% al 100% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse nonché delle sanzioni applicate sui maggiori contributi riscossi, se è stato istituito il Consiglio tributario. È altresì prevista l'emanazione di un apposito DPCM per l'individuazione:

- dei criteri e delle modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito;
- di ulteriori dati che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la partecipazione degli stessi all'attività di accertamento.

**Accesso alla pensione per le lavoratrici del settore privato ( art. 1 comma 20 ).** Il requisito anagrafico di 60 anni previsto per la pensione delle donne del settore privato è incrementato: di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2014; di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015; di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017; di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018; di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025; di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

**Ricorrenza festività ( art. 1 comma 24 ).** A decorrere dal 2012 un apposito DPCM fisserà annualmente le date in cui ricorrono le c.d. "Festività laiche" nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica. Sono escluse da tale previsione la festa della Liberazione (25.4), della festa del Lavoro (1.5) e della festa nazionale della Repubblica (2.6), che non potranno quindi essere oggetto di spostamento .

**Contributo di perequazione pensionistico ( art. 2 comma 1 ).** A decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 è introdotto un "contributo di perequazione" sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie pari al: 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro; 10% per la parte eccedente 150.000 euro.

**Contributo di solidarietà ( art. 2 comma 2 ) .**E' introdotto un contributo di solidarietà per il triennio 2011-2013 pari al 3% del reddito complessivo del contribuente eccedente il limite di € 300.000.Tale contributo costituisce onere deducibile. Con un apposito DM, da emanare entro il

30.10.2011, saranno individuate le modalità attuative della nuova disposizione e con un DPCM in futuro potrà essere prevista la proroga del contributo per gli anni successivi al 2013.

**Aliquota IVA ordinaria del 21% ( art. 2 commi da 2 bis a 2 quater ).** E' modificata l'aliquota IVA ordinaria, fissandola nella misura del 21%. Per i corrispettivi certificati con scontrino-ricevuta fiscale, lo scorporo dell'imposta ai fini delle liquidazioni IVA dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il metodo matematico (divisione per 121) e non più anche il metodo "delle percentuali di scorporo". La nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ossia dal 17.9.2011. Per operazioni effettuate si intendono : la data di consegna per i beni ; la data di pagamento per i servizi ; se antecedente, la data di emissione della fattura. L'eventuale differenza di aliquota può essere regolarizzata entro il termine del versamento mensile o trimestrale.

**Limitazione uso denaro contante ( art. 2 commi 4 e 4 bis ).** E' ridotto a €2.500 il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore (pari a €5.000 fino al 12.8.2011), al fine di adeguarsi alle disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio. Il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a €2.500. Gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a €2.500 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di €2.500 entro il 30.9.2011. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011. Attenzione alle registrazioni in contabilità di versamenti e prelievi per cassa o effettuate dai soci o distribuzione di dividendi.

**Omessa fatturazione professionisti e sospensione attività ( art. 2 comma 5 ).**E' introdotta una specifica sanzione di natura amministrativa nei confronti dei lavoratori autonomi che omettono di emettere la fattura. In particolare, qualora siano contestate a carico di soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni dell'obbligo di fatturazione dei compensi, compiute in giorni diversi, è prevista la sospensione dell'iscrizione all'Albo/Ordine per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. In caso di recidiva la sospensione passa da 15 giorni a 6 mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale in forma associata la sanzione in esame è applicata nei confronti di tutti gli associati.

**Recupero somme condono 2002 e allungamento termini accertamento ( art. 2 commi 5 bis e 5 ter ).** Per i soggetti che si sono avvalsi del condono 2002 di cui alla Legge n. 289/2002, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento è previsto:

- l'avvio di una "ricognizione" entro e non oltre il 17.10.2011;
- l'avvio, nei successivi 30 giorni, di "ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati , inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011;
- l'applicazione della sanzione pari al 50% di tali somme in caso di omesso pagamento entro il 31.12.2011. In tal caso, inoltre, la posizione di detti contribuenti relativa a tutti i periodi d'imposta successivi a quelli condonati e per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento sarà sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della GdF. È infine disposto che per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla citata Legge n. 289/2002 i termini di accertamento ai fini IVA pendenti al 31.12.2011 sono prorogati di 1 anno.

**Detrazione IRPEF 36% per ristrutturazioni edilizie ( art. 2 commi 12 bis e 12 ter ).** E' stata disposta la modifica del trattamento della detrazione IRPEF del 36% in caso di cessione dell'immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare, in base alla nuova formulazione della normativa di riferimento, la detrazione ancora spettante per i periodi

d'imposta successivi alla cessione può essere utilizzata dal venditore ovvero trasferita all'acquirente.

**Tassazione rendite finanziarie e capital gain ( art. 2 commi da 6 a 34 ).** La nuova misura dell'aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell'imposta sostitutiva da applicare, a decorrere dal 2012, alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici è pari al 20%. In particolare, gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate in luogo dell'attuale 12,5% saranno assoggettate al 20% e la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passerà dall'attuale 27% alla nuova aliquota del 20%.

È tuttavia prevista una serie di eccezioni tra le quali si evidenzia:

- l'imposta sostitutiva dell'11% sui risultati derivanti dai fondi pensione italiani;
- la ritenuta o imposta sostitutiva del 12,5% sui titoli di Stato italiani e titoli ad essi equiparati, sui titoli di Stato esteri non "black list", sui titoli di risparmio per l'economia meridionale nonché su determinate forme di previdenza complementare e specifici piani di risparmio appositamente istituiti.

Con riferimento alla decorrenza del nuovo regime di tassazione (1.1.2012), è necessario differenziare in base alla tipologia di reddito.

Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi realizzati entro il 31.12.2011 possono essere dedotti dalle plusvalenze e dai redditi diversi realizzati successivamente, ma solo per una quota pari al 62,5% del loro ammontare.

A decorrere dall'1.1.2012 per la determinazione delle plus/minusvalenze in esame, al ricorrere di specifiche condizioni, potrà essere assunto il valore dei titoli, delle quote, diritti, valute estere, strumenti finanziari, rapporti e crediti al 31.12.2011 in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore ex art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs. n. 461/97. Con un apposito DM saranno definite le specifiche modalità di attuazione di detta previsione per la quale dovrà essere esercitata un'apposita opzione.

**Accertamento da studi di settore ( art. 2 comma 35 ).** È previsto che, al fine di poter beneficiare del c.d. "premio di congruità", in base al quale sono preclusi dall'accertamento basato su presunzioni semplici i soggetti congrui, anche per effetto di adeguamento, che abbiano indicato correttamente i dati nel modello studi, qualora i predetti accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati, o comunque superiore a € 50.000, è necessario soddisfare un'ulteriore nuova condizione consistente nella congruità anche per l'anno precedente a quello interessato. Il livello di congruità, per entrambi gli anni, è quello derivante dall'analisi di congruità e normalità economica, eventualmente al netto dei correttivi anticrisi riconosciuti. Non è invece richiesto il rispetto della coerenza agli indicatori economici. È inoltre previsto che l'attività di revisione da parte dell'Amministrazione finanziaria degli studi di settore, che deve essere ultimata entro il 31.3 dell'anno successivo a quello cui gli stessi si riferiscono, ricomprende anche la possibilità di istituire o aggiornare gli indicatori di normalità economica. La revisione da parte dell'Amministrazione finanziaria degli studi di settore applicabili per il 2011 dovrà essere ultimata entro il 31.12.2011.

**Contributo unificato per i ricorsi tributari ( art. 2 comma 35 quinquies ).** In caso di ricorso tributario, dovrà essere fatto un versamento da un minimo di €30 a un massimo di € 1.500. Detto versamento trova applicazione a decorrere dai procedimenti iscritti a ruolo e i ricorsi notificati dopo il 6.7.2011.

**Imposta di bollo su trasferimenti in denaro ( art. 2 comma 35 octies ).** Ai trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di "money transfer" ed altri agenti in attività finanziarie è applicata un'imposta di bollo del 2% dell'importo trasferito. Detta imposta non si applica ai trasferimenti effettuati: da cittadini UE; verso Stati UE; da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

**Tassazione utili cooperative ( art. 2 commi da 36 bis a 36 quater )** . E' modificato il trattamento degli utili conseguiti dalle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente iscritte nell'apposito Albo. In particolare è disposto che gli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile concorrono alla formazione del reddito imponibile:

- delle cooperative agricole e della piccola pesca nella misura del 20% (invariato);
- delle altre cooperative nella nuova misura del 40% (anziché 30%);
- delle cooperative di consumo nella nuova misura del 65% (anziché 55%).

È altresì disposto che anche gli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 10%. Tali disposizioni si applicano per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dal 2012. L'acconto 2012 dovrà essere ricalcolato in base alle nuove aliquote-

**Società di comodo ( art. 2 commi da 36 quinquies a 36 novies )** . E' introdotto l'aumento della tassazione a carico delle c.d. "società di comodo" o "non operative". In particolare per detti soggetti è disposta la maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES, che passa quindi dal 27,50% al 38%. In merito è specificato che nel caso in cui detti soggetti abbiano optato per la tassazione di gruppo ovvero per il regime di trasparenza in qualità di partecipati o di partecipanti la maggiorazione si applica sul reddito autonomamente conseguito dagli stessi. La nuova aliquota trova applicazione per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dal 2012. L'acconto 2012 dovrà essere ricalcolato in base alle nuove aliquote.

**Società in perdita per più periodi ( art. 2 commi da 36 decies a 36 duodecies )** . E' introdotta la presunzione in base alla quale la società che presenta la dichiarazione in perdita per 3 anni consecutivi è considerata "non operativa" a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta. In presenza delle specifiche cause è comunque possibile "ricorrere" alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo. Detta presunzione opera anche nel caso in cui la società, nel triennio: presenta la dichiarazione in perdita per 2 anni e per l'anno restante dichiara un reddito inferiore al reddito minimo previsto per le società di comodo . Anche tali disposizioni trovano applicazione per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dal 2012. Anche in tal caso l'acconto 2012 dovrà essere ricalcolato.

**Beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore ( art. 2 commi da 36 terdecies a 36 duodevicies )** . E' introdotto uno specifico trattamento fiscale per i beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore. Per detti beni è disposto che:

- costituisce "reddito diverso" in capo al socio/familiare utilizzatore "la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa ...";
- se il corrispettivo annuo è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, i costi relativi a detti beni sono in ogni caso indeducibili dal reddito d'impresa;
- per il calcolo dell'acconto 2012 (primo anno di applicazione delle nuove disposizioni), l'imposta 2011 di riferimento dovrà essere ricalcolata applicando le nuove disposizioni;
- al fine di garantire l'attività di controllo, "l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento". Con un apposito Provvedimento saranno individuati i termini e le modalità di tale adempimento. L'omessa presentazione della comunicazione sarà sanzionata con il 30% della "differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento" ovvero con la sanzione da €258 a €2.065 se il contribuente ha comunque osservato le predette nuove disposizioni. È infine disposto che l'Agenzia delle Entrate procederà al controllo sistematico delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento "ai fini della ricostruzione sintetica del reddito" tenendo conto di "qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società".

**Servizi sul litorale con ricevuta-scontrino fiscale ( art. 2 comma 36 vicies ).** Gli stabilimenti balneari dovranno rilasciare ricevuta/scontrino fiscale per le prestazioni rese, quali, ad esempio, il noleggio di ombrelloni e lettini.

**Sanzioni penali violazioni IVA e Imposte dirette ( art. 2 commi 36 vicies semel e 36 vicies bis )**

Sono stabilite nuove soglie oltre le quali scatta il reato penale a seguito di violazioni tributarie. In particolare è previsto che dette soglie sono fissate a:

- € 30.000 di imposta evasa e € 100.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- €50.000 di imposta evasa e €2.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione infedele;
- €30.000 di imposta evasa, in caso di omessa dichiarazione.

È inoltre previsto che :

- non è più possibile beneficiare della riduzione della pena sia in caso di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sia in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- in caso di definizione della violazione fiscale con estinzione dei debiti tributati la sanzione penale potrà essere abbattuta al massimo fino ad 1/3 della pena (anziché fino ad 1/2);
- i reati tributari (dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti o altri artifici, dichiarazione infedele o omessa, emissione o utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili) si prescrivono in 8 anni (anziché in 6). Per gli stessi, inoltre, non è possibile ricorrere all'istituto della sospensione condizionale della pena, qualora l'imposta evasa sia superiore al 30% del volume d'affari e superiore a €3.000.000.

Le predette disposizioni trovano applicazione con riferimento "ai fatti successivi" al 17.9.2011.

**Riduzioni sanzioni per pagamenti non in contanti ( art. 2 comma 36 vicies ter ).** E' introdotta la disposizione in base alla quale le sanzioni (violazioni relative alla dichiarazione dei redditi, alla dichiarazione IVA e agli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni IVA) sono ridotte alla metà per le imprese e i lavoratori autonomi:

- con ricavi/compensi dichiarati non superiori a €5 milioni;
- che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività;
- che indicano nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in corso nel periodo d'imposta.

**Estrazione beni da un deposito IVA ( art. 2 comma 36 vicies quater ).** E' disposto che possono estrarre beni da un deposito IVA al fine della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione in Italia solo i soggetti passivi IVA che: sono iscritti alla CCIAA da almeno 1 anno; dimostrano una effettiva operatività; attestino la regolarità dei versamenti IVA.

La definizione delle relative modalità sarà oggetto di un apposito provvedimento.

**Ruolo della contrattazione collettiva aziendale ( art. 8 commi 1-3 bis ).** Sono individuate specifiche materie che possono essere disciplinate mediante accordi di secondo livello siglati dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale. Tali materie sono: l'organizzazione del lavoro, la disciplina dell'orario di lavoro, i contratti a termine e le ipotesi di ricorso alla somministrazione di manodopera, le conseguenze del licenziamento, l'emersione del lavoro irregolare, la produttività, la solidarietà negli appalti. In particolare, in materia di cessazione del rapporto di lavoro, gli accordi non potranno disciplinare contenuti relativi alle conseguenze del licenziamento discriminatorio o di lavoratrice in concomitanza al matrimonio. Attenzione è posta anche per l'arrivo di un figlio. La contrattazione in esame non potrà infatti disciplinare neanche gli effetti del licenziamento: dall'inizio della gravidanza fino al compimento dell'anno del bambino, per fruizione del congedo parentale o per malattia bimbo nonché in caso di adozione o affidamento. Tali intese possono essere stipulate anche

in deroga alla normativa nazionale vigente, nel rispetto comunque dei principi costituzionali e dei vincoli derivanti dalla normativa Comunitaria e delle Convenzioni internazionali. Viene, inoltre, specificato che i contratti aziendali, sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, hanno efficacia *erga omnes*, vale a dire nei confronti di tutti i dipendenti anche se non iscritti al sindacato firmatario, a condizione che siano stati approvati secondo quanto contenuto in detta intesa interconfederale.

**Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni ( art. 9 ).** Gli obblighi relativi al collocamento obbligatorio dei disabili di cui agli articoli 3 (criteri di computo) e 18 (disposizioni transitorie e finali) della legge relativa sono rispettati a livello nazionale. Pertanto, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e le imprese che fanno parte di gruppi di imprese possono portare in compensazione (senza necessità di autorizzazione) le eccedenze di personale disabile assunto in una unità produttiva/impresa del gruppo avente sede in Italia, con il minor numero di disabili assunti in altre unità produttive/sedi in Italia di società collegate o controllate.

**Fondi per la formazione continua ( art. 10 ).** È previsto che parte delle risorse destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua possano essere destinate per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.

**Tirocini formativi e di orientamento ( art. 11 ).** Vengono definiti i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento. In particolare, la disciplina in materia è regolata dalle normative regionali. I tirocini non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, comprensivi delle proroghe; possono essere promossi unicamente a favore di neodiplomati o neolaureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. Fanno eccezione alle predette regole i tirocini reinserimento/inserimento al lavoro svolti a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità e gli inoccupati (la cui regolamentazione è affidata alle Regioni), nonché quelli promossi con soggetti disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione.

**Intermediazione illecita ( art. 12 ).** Viene prevista una specifica ipotesi di reato per l'intermediazione illecita e l'impiego di manodopera mediante sfruttamento, violenza, minaccia o intimidazione dei lavoratori, punita con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. A tali fini, viene considerato indice di sfruttamento la violazione sistematica delle norme di tutela del lavoro (mancato rispetto delle norme contrattuali inerenti la retribuzione, l'orario di lavoro, i riposi, l'aspettativa obbligatoria, le ferie, la sicurezza sul lavoro).

*Strà settembre 2011*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*